



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

**adottato dal Consiglio di Amministrazione di
*ARCA Fondi SGR S.p.A.***

**in data 17 novembre 2016
e successivamente aggiornato
in data 22 aprile 2021**

Sommario

PREMESSA	1
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARCA FONDI SGR S.P.A. - FINALITÀ E STRUTTURA.....	1
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE BASI DEL MODELLO ..	3
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.....	3
2. I REATI PRESUPPOSTO.....	4
3. LE SANZIONI	20
4. DELITTI TENTATI	23
5. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	24
6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	24
7. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	24
8. LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	25
9. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	27
SEZIONE SECONDA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS.231/01 DI ARCA FONDI S.G.R. S.P.A.....	31
1. ELEMENTI DEL MODELLO DI GORVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI ARCA FONDI SGR S.P.A.....	31
1.1 LA SOCIETÀ.....	31
1.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	32
1.3 GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI A SUPPORTO DEL MODELLO	34
CODICE ETICO E REGOLAMENTO INTERNO	35
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	35
IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE	36
1.4 ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING	38
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI ARCA FONDI SGR S.P.A.....	40
2.1 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	40
2.2 LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	41
FASE PRELIMINARE E FASE 1 (INDIVIDUAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO RITENUTI PERTINENTI E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI "KEY OFFICER").....	42

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE, INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI ADOTTATI, GAP ANALYSIS E PIANO DI AZIONE (FASE 2)	43
DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (FASE 3)	43
2.3 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	44
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI ARCA FONDI S.G.R. S.P.A	45
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
4.1 COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
(I) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ. SITUAZIONI IMPEDITIVE.....	51
(II) DECADENZA	52
(III) REVOCA	52
(IV) SOSPENSIONE	52
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
4.3 RIUNIONI E REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	54
RIUNIONI.....	54
REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	55
4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	58
5.1 PRINCIPI GENERALI	58
5.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI	59
(I) DIPENDENTI DIVERSI DAI DIRIGENTI.....	59
(II) DIPENDENTI DIRIGENTI	60
5.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	61
5.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, E COLLABORATORI	61
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	62
6.1 PREMESSA	62
6.2 LA COMUNICAZIONE INTERNA	62
6.3 LA COMUNICAZIONE ESTERNA.....	62
6.4 LA FORMAZIONE.....	63
7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	64
8. REGOLE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DISCIPLINATA NELLE "PARTI SPECIALI" DEL MODELLO: IL SISTEMA IN LINEA GENERALE....	65

PREMESSA

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARCA FONDI SGR S.P.A. - FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ARCA Fondi SGR S.p.A. (di seguito anche "ARCA", "SGR" o la "Società"), con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2016, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, ARCA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari del Modello della portata della normativa e delle sanzioni penali e amministrative che possono essere comminate alla Società e all'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal d.lgs. n. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari del Modello che ARCA non tollera condotte che -anche se ispirate ad un malinteso interesse della Società- siano contrarie a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui la Società si ispira e che ogni violazione può comportare le conseguenze indicate nel sistema disciplinare o nelle relative clausole contrattuali;
- assumere le iniziative necessarie per prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al Modello, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio;
- disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni che possono essere effettuate dal personale rispetto a condotte illecite o violazioni del modello (legge 30 novembre 2017, n. 179, c.d. Legge whistleblowing).

Il presente Modello è costituito da:

- I) una "Parte Generale", volta a descrivere i contenuti del d.lgs.231/2001 nonché le finalità e i principi del Modello e il relativo processo di adozione, efficace attuazione e aggiornamento, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi verso lo stesso, il sistema disciplinare e le attività di formazione e comunicazione interna;
- II) una "Parte Speciale" per ciascuna categoria di reati presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di risk assessment. L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la descrizione dell'**esposizione al rischio** della SGR;
- c) la rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) i **processi aziendali esposti al rischio e le procedure specifiche** che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti gli esponenti aziendali (ad es.: dipendenti, amministratori, sindaci) di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti (di seguito, per brevità verranno cumulativamente definiti le "Procedure") nel contenuto che avranno di tempo in tempo:

- l'Organigramma e il Funzionigramma della Società;
- il Regolamento Aziendale (Codice Etico, Regolamento Interno e Codice Disciplinare);
- il Sistema di Deleghe e Procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera nelle Aree a Rischio Reato (i.e. circolari organizzative, ordini di servizio etc.);
- le Procedure e le Policy aziendali
- le Regole di *Corporate Governance* adottate in recepimento del Protocollo di Autonomia predisposto da Assogestioni.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella cui competenza rientrano le modifiche ed integrazioni del presente Modello. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare in tutto od in parte il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Decreto Legislativo 231/2001 (d'ora in avanti anche il "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna a alcune Convenzioni Internazionali e Comunitarie.

Ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati a esso, allorché le medesime condotte illecite comportino un vantaggio o comunque un beneficio per l'Ente stesso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati¹ ed è accertata attraverso un procedimento penale².

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha "interesse" quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il "vantaggio", invece, si realizza allorché l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il "vantaggio esclusivo" di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (*Soggetti Apicali*);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. *Soggetti Subordinati o Subalterni*).

¹ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

² Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *“quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai fornitori, ai consulenti o ai collaboratori in genere”*.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

Dall'impianto del d.lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

La suddetta responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

2. I REATI PRESUPPOSTO

Quanto alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D. Lgs. 231/2001, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infatti, oltre agli articoli **24** (*“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*)³ e **25** (originariamente rubricato

³ Articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della **Direttiva (UE) 2017/1371**, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

“*Concussione e corruzione*” ed oggi, invece, “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio*”⁴, sono stati successivamente aggiunti:

- l’**art. 24-bis** (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001)⁵ con riferimento ai “*delitti informatici*” e al “*trattamento illecito di dati*”;
- l’**art. 24-ter** (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”)⁶ con riferimento ai “*delitti di criminalità organizzata*”;
- l’**art. 25-bis** (introdotto dall’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99), che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”;
- l’**art. 25-bis.1** (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”) con riferimento ai “*delitti contro l’industria e il commercio*”;
- l’**art. 25-ter** (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”), così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e da ultimo dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, e, da ultimo, dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI*

⁴ Articolo già presente nella prima formulazione del Decreto e successivamente oggetto di modifica a seguito dell’entrata in vigore della **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”) nonché del **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38** (recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”) e della **Legge 9 gennaio, 2019, n. 3** (“*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”) che ha inasprito le pene principali ed accessorie previste per i reati connessi a pratiche corruttive rendendo più efficaci le indagini preliminari e limitando l’accesso dei condannati ai benefici carcerari. Nell’attuale versione articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della **Direttiva (UE) 2017/1371**, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

⁵ La Legge 18 marzo 2008, n. 48 è stata modificata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*” e dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 recante “*Disposizioni in materia depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”.

⁶ La **Legge 15 luglio 2009, n. 94** è stata modificata dalla **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”). In data 7 gennaio 2017 è poi entrata in vigore la **Legge 11 dicembre 2016, n. 236** recante “*Modifiche al Codice Penale e alla Legge 1° aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché alla Legge 26 giugno 2967, n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi*” che ha inserito nel Codice Penale l’art. 601 bis (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) e ha riformulato - richiamando ora anche l’art. 601 bis - il sesto comma dell’art. 416 Codice Penale (*Associazione per delinquere*), che rientra tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01 ai sensi dell’art. 24 ter dello stesso.

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”⁷), con riferimento ai “*reati societari*” (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, agiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc.);

- **l’art. 25-quater** (inserito nel corpus originario del Decreto dall’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo), che si riferisce ai “*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”;
- **l’art. 25-quater.1** (introdotto dall’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7) che si riferisce alle “*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”;
- **l’art. 25-quinquies** (introdotto dall’art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, successivamente integrato ad opera dell’art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell’art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e, da ultimo, dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199), che mira a reprimere alcuni “*delitti contro la personalità individuale*” (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ecc.);
- **l’art. 25-sexies** (introdotto con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge Comunitaria del 2004, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE), con particolare riferimento ai reati c.d. di “*market abuse*”⁸;
- **l’art. 25-septies** (introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3), con riferimento alle ipotesi di “*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”;
- **l’art. 25-octies** (introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), e recentemente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, con riferimento ai reati di “*ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”

⁷ Il **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38**, recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” ha introdotto una serie di rilevanti novità, tra cui: (i) una nuova formulazione dell’art. 2635 Codice Civile (*Corruzione tra privati*), estendendo il novero dei soggetti autori del reato, includendo tra essi, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorative con l’esercizio di funzioni direttive presso le società ed enti privati; (ii) l’introduzione dell’art. 2365 bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*) e dell’art. 2635 ter (*Pene accessorie*); (iii) le modifiche all’art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, prevedendo tra i reati presupposto anche il nuovo art. 2635 bis. La **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** ha reso perseguibili d’ufficio le fattispecie di illecito di cui agli artt. 2365 e 2365 bis del Codice Civile.

⁸ Con il **D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107** (“*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*”) il legislatore ha modificato diverse parti del **D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (“**TUF**” o “**Testo Unico Finanza**”), coerentemente con quanto previsto dal nuovo Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. “**MAR**”), entrato in vigore a far data dal 3 luglio 2016, che ha inteso “(...) *garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base nonché un testo normativo unico (...)*” nonché “*assicurare condizioni uniformi impedendo che vengano adottate norme nazionali divergenti in conseguenza del recepimento di una direttiva (...)*” e una disciplina minima delle sanzioni amministrative, riconoscendo agli Stati membri la possibilità di prevedere sanzioni maggiori.

nonché autoriciclaggio”;

- **l’art. 25-novies** (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di *“protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;
- **l’art. 25-decies** (introdotto dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) con riferimento al *“reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*;
- **l’art. 25-undecies** (introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in recepimento delle le Direttive 2008/52/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dell’ambiente, come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” e dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21) con riferimento ai *“reati ambientali”*;
- **l’art. 25-duodecies** (introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 1616), con riguardo al reato di *“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* ed altri reati in tema di immigrazione clandestina;
- **l’art. 25-terdecies** (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017”, così come modificata dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21) con riguardo ai reati di *razzismo e xenofobia*;
- **l’art. 25-quaterdecies** (introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”) con riguardo al reato di *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*;
- **l’art. 25-quinquiesdecies** rubricato “Reati tributari” (introdotto con l’art. 39 c.2 del DL 124/19, recante le “Modifiche della disciplina penale della responsabilità amministrativa degli enti”). — In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del DL 10 marzo 2000, n. 74;
- **l’art. 25-sexiesdecies** rubricato “Contrabbando” (articolo inserito dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF)).
- **i reati transazionali**, ovvero reati commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale di cui alla legge 146/2006 (art.10).

L’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”* (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. *“criminalità organizzata transnazionale”* (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.).

Vi è poi una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente (non già da reato, ma) da illecito amministrativo e prevista al di fuori del D Lgs. 231/2001. Si tratta del caso disciplinato dagli artt. artt. 187-*quinquies* ss. D Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca – anche per equivalente - del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo) a carico dell’ente nel cui interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato previsti dai precedenti artt. 187-bis e 187-ter del medesimo Testo Unico⁹.

Si riporta di seguito l’elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - (artt. 24 e 25 del Decreto)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - (art. 24 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.)¹⁰
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Frode in agricoltura) (articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio - (art. 25 del Decreto)

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

⁹ Il procedimento si svolge ad iniziativa della Consob (e non del Pubblico Ministero) e prevede una eventuale fase impugnatoria davanti alla Corte d’Appello. Si tratta di una peculiare ipotesi di responsabilità da illecito amministrativo che ricalca la logica del “*doppio binario*” prescelto dal legislatore italiano in materia finanziaria e che, nel compiere una sostanziale duplicazione della risposta sanzionatoria (tanto per la persona fisica, quanto per quella giuridica), potrebbe risultare in contrasto con le garanzie dettate sul punto dalla Corte di Giustizia Europea: ad ogni modo, l’impianto normativo resta tutt’ora vigente (anche in ragione della recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, n. 102 del 12 maggio 2016).

¹⁰ Modificato dal Decreto Anticorruzione, c.d. “Spazza-Corrotti” (L. 9 gennaio 2019, n. 3 – *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art.321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)¹¹

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

C) Delitti di criminalità organizzata- (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art 416, comma 6 c.p.)

¹¹ Modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni di minorenni (art. 416, comma 7, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis¹² c.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo¹³ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.¹⁴)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.¹⁵)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

¹² Modificato dalla L.n.69/2015

¹³ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

¹⁴ Modificato dal DLgs 125/2016

¹⁵ Modificato dal DLgs 125/2016

E) Delitti contro l'industria e il commercio - (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

F) Reati societari - (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹⁶
- Fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.)¹⁷
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁸
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)¹⁹
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)²⁰
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co 1 e 2, c.c.)

¹⁶ Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015

¹⁸ Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

¹⁹ Modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante 'Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici' c.d. Spazza-corrotti. La fattispecie è diventata procedibile d'ufficio, non sarà quindi più necessaria la querela dell'ente al quale appartiene il soggetto corrotto (o istigato alla corruzione)

²⁰ Modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, vedi nota precedente.

G) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - (art. 25-quater del Decreto)

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente²¹.

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270 quinques c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti sopra citati (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. L. n. 625/1979 convertito nella L. n.15/1980)

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - (art. 25-quater 1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

I) Delitti contro la personalità individuale - (art. 25-quinques del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1, 2, 3 e 4)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

²¹ L'art. 270-sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)²²
- Acquisto e alienazione e di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis)²³
- Adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.)

J) Abusi di mercato (Reati) - (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

K) Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) - (art. 187-quinquies TUF)²⁴

L'art. 187-quinquies del TUF, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187-ter.1)

L) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.).

M) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio - (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)²⁵.

²² Il d.lgs.21/2018 ha aggiunto 2 commi all'articolo

²³ Art. inserito dalla L.199/2016 del 29 ottobre 2016 ("anticaporalato") - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

²⁴ Così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

²⁵ Articolo aggiunto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis, l. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, comma 1, l. 633/1941):
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione

commerciale, installazione di dispositivi elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale prevalente finalit  di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalit  di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, comma 2, l. 633/1941):
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attivit  di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
 - promozione od organizzazione delle attivit  illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

O) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorit  giudiziaria - (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorit  giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

P) Reati ambientali²⁶ - (art. 25-undecies del Decreto)

²⁶ Articolo inserito dal D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 68/2015.

- Reati previsti dal Codice penale:
 - Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
 - Delitti associativi (artt. 416 e 416 bis c.p.) aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 octies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13)
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1, lett. a e b)
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo)
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5)
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6)
 - Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della

relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose (comma 2)

- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo)
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6)
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo)
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 452 quaterdecies c.p.)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1)
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2)
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1)
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art.6, comma 4)
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6)
- Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2)
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - (art. 25-duodecies del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12-bis, d.lgs. n.286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione)
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter d. lgs. 286/1998 ²⁷)
- Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5 d.lgs. n. 286/1998)²⁸

R) Razzismo e xenofobia - (art. 25- terdecies del Decreto)²⁹

- propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).

S) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto)³⁰

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

T) Reati Tributari (Art. 25 –quinquiesdecies del Decreto)³¹

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000);

²⁷ Reato introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 161 in vigore dal 19.11.2017

²⁸ Reato introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 161 in vigore dal 19.11.2017

²⁹ Articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 in vigore dal 12.12.2017, modificato dal D.Lgs n. 21/2018

³⁰ Disposizione introdotta dall'articolo 5 L.39 del 3 maggio 2019

³¹ Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto – 25 dicembre 2019". Il D. Lgs. 75/2020 – in vigore dal 30 luglio 2020 – recepisce la Direttiva PIF ed introduce quali ulteriori reati presupposto le fattispecie ex art. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

U) Contrabbando (Art. 25–sexiesdecies del Decreto)³²

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U.L.D.);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U.L.D.);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter T.U.L.D.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U.L.D.);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 T.U.L.D.);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 T.U.L.D.);
- Contravvenzioni (del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti)).

³² Articolo inserito dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

V) **Reati transnazionali** - (L. n. 146/2006)

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale (art. 3) il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e che:

- a) sia commesso in più di uno Stato
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'Ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'Ente.

- Associazioni per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.) ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/73) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)
- Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (378 c.p.).

3. LE SANZIONI

L'accertamento della responsabilità prevista dal d.lgs. n.231/2001 espone la società a diverse tipologie di sanzioni che, sulla base di quanto prescritto all'art. 2 del d. lgs. n.231/2001 sul "principio di legalità", devono essere espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire attività risarcitorie, riparatorie.

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 9 del d.lgs. n.231/2001 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: (A) la **sanzione pecuniaria**; (B) le **sanzioni interdittive**; (C) la **confisca**; (D) la **pubblicazione della sentenza**.

Più specificamente:

A. la *sanzione amministrativa pecuniaria* (artt. 10 – 12 del Decreto): costituisce la sanzione di base di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde solo l'Ente con il suo patrimonio o con il

fondo comune³³. Le sanzioni pecuniarie sono determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" che si articola in due fasi:

1. nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.
2. nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

Tuttavia, mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa; per questo il legislatore ha disciplinato, all'art. 12 del d.lgs. 231/01, due casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

Il primo, individuato dal primo comma dell'art. 12, prevede la riduzione della metà della sanzione pecuniaria, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue. Si dà evidenza, nondimeno, che in ogni caso non può eccedere la cifra di 103.291,00 euro.

Il secondo, previsto dal secondo comma dell'articolo 12, prevede una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a

B. le sanzioni interdittive³⁴: (artt. 9, comma 2, e 13 - 17 del Decreto): si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (tra cui, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione

³³ Si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

³⁴ L'interdizione è quell'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte.

quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- (i) nell'interdizione all'esercizio dell'attività;
- (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (iii) nel divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- (iv) nella esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi;
- (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni³⁵.

Il periodo di applicazione previsto dall'art. 25 comma 5³⁶ è invece:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto apicale;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;
- da 3 mesi a 2 anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.³⁷

Per completezza, si segnala che ai sensi del comma 4 dell'art. 60-bis³⁸ del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), "(...) *Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", che prevede che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

³⁵ Come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3

³⁶ Come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3

³⁷ Come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n.3

³⁸ art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato

In ogni caso, in forza di quanto disposto all'art. 17 del d.lgs. n.231/2001, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia adottato tutti i comportamenti cosiddetti di "ravvedimento operoso" (risarcimento del danno e eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del Reato; messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria del profitto del Reato ai fini della confisca; eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati). Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria.

- C.** la **confisca** (art. 19 del Decreto): è sempre disposta con la sentenza di condanna – anche per equivalente – e riguarda il prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o il profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- D.** la **pubblicazione della sentenza** (art. 18 del Decreto): può essere inflitta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il **sequestro preventivo** delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto);
- il **sequestro conservativo** dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In caso di pluralità di illeciti, allorché l'ente risulti responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, l'art. 21 del d. lgs. n. 231/2001 prevede che si applichi la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

4. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

5. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del Decreto), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza. Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

7. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che, se il reato viene commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali), l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*

- c) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, l'art. 6, comma 2 del Decreto prescrive le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello:

- *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal d.lgs. 231/2001;*
- *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza);*
- *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti Apicali, l'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente" prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti Apicali.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

Con riferimento alla situazione di reati commessi da Soggetti Subordinati o Sottoposti, il legislatore ha espressamente stabilito (art. 7, commi 3 e 4 del Decreto) la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni.

L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'adozione di un modello organizzativo, benché non costituisca un obbligo di legge, permette all'Ente di non incorrere in responsabilità ex d.lgs. 231/2001 o, comunque, di beneficiare di riduzioni delle sanzioni.

8. LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative degli Enti.

ARCA, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto riferimento alle linee guida emanate dalle associazioni di categoria (ABI e ASSOGESTIONI).

Resta in ogni caso inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- l'individuazione delle aree di rischio di realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere conformi ai seguenti principi:
 - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - documentazione delle attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la formazione del personale e la comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

9. SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

La legge n. 179/2017³⁹, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, si compone di tre articoli che delineano regole e procedure per la tutela del dipendente che segnala illeciti nel settore pubblico (art.1), nel settore privato (art.2) e che prevedono deroghe alla disciplina del segreto aziendale, professionale, industriale e scientifico (art.3).

L'art. 2 (*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*) ha apportato modifiche all'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, il novellato articolo 6 del Decreto 231 ha introdotto l'obbligo di prevedere nei modelli di organizzazione e di gestione:

- i) uno o più canali che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- ii) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- iii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione;
- iv) le sanzioni (art. 6, comma 1, lett. d), nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il nuovo art. 6, commi 2-ter e 2-quater, prevede inoltre che eventuali atti discriminatori o l'adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante sono nulli e possono essere denunciati all'Ispettorato del Lavoro dal segnalante stesso e dalle organizzazioni sindacali.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La disciplina sul whistleblowing era già stata parzialmente introdotta in alcuni specifici ambiti del settore privato, perlopiù attraverso l'emanazione di atti legislativi di recepimento di normative europee.

³⁹ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (G.U. 14.12.2017, n. 291)

In particolare, in ambito finanziario il recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), attraverso l'adozione del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha costituito l'occasione per l'introduzione nel TUF di una disciplina unitaria dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore finanziario. La nuova disciplina è contenuta negli articoli 4-undecies e 4-duodecies rispettivamente dedicati al c.d. whistleblowing interno e al whistleblowing esterno.

Ai sensi **dell'art. 4-undecies** i soggetti di cui alle Parti II e III del TUF (tra cui le SGR, SICAV e SICAF) sono tenuti ad adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, "*di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) 596/2014 (MAR)*".

Il comma 4 del medesimo art. 4-undecies attribuisce poi alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare, "*secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del medesimo articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari*".

Al fine di ricevere le segnalazioni ai sensi dell'art. 4-duodecies del TUF e della Direttiva Ue 2015/2392 relativa al Regolamento Ue n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, la Consob, con comunicato stampa del 3 gennaio 2018, ha dato notizia di aver attivato due canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata delle predette segnalazioni. Le segnalazioni da parte dei whistleblowers potranno pervenire sia ad un numero telefonico dedicato (06/8411099) che tramite la casella di posta elettronica WHISTLEBLOWING@CONSOB.IT, utilizzando gli appositi moduli e fornendo un documento di riconoscimento-.

Consob garantisce la massima riservatezza, le informazioni raccolte saranno trattate in conformità ai criteri previsti dal TUF e nel rispetto della normativa sulla privacy ma allo stesso tempo è necessaria l'identificazione del segnalante.

Anche Banca d'Italia ha attivato due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati.

I dipendenti e i collaboratori degli intermediari potranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica WHISTLEBLOWING-VIGILANZA@BANCADITALIA.IT, o, in alternativa, tramite posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web. In conformità alla normativa in materia (art. 4-duodecies TUF e legge 30 novembre 2017, n. 179), la Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante.

Chi non è dipendente o collaboratore di un intermediario vigilato potrà inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica SEGNALAZIONIAZIENDALI-VIGILANZA@BANCADITALIA.IT o, in alternativa, via posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web della Banca d'Italia.

Anche nell'ambito della normativa antiriciclaggio sono state introdotte delle previsioni ad hoc in materia di whistleblowing. In particolare l'articolo 48 del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), ha stabilito che i soggetti obbligati (tra cui, SGR, SICAV e SICAF) debbano predisporre processi idonei a garantire che i dipendenti, le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Al fine di adempiere a quanto previsto al presente paragrafo, ARCA ha predisposto un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni che specifica:

- i.* i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni;
- ii.* gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
- iii.* le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
- iv.* i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni;
- v.* le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;
- vi.* le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;
- vii.* le forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e le relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure;
- viii.* l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

In particolare, per quanto concerne i soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni, la policy prevede i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, delimitando così l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del sistema di whistleblowing.

Nella specie, da un punto di vista soggettivo, tutto il personale è abilitato a effettuare le segnalazioni: in particolare vi ricadono tutti gli esponenti "apicali" della società nonché i soggetti sottoposti al di loro controllo; sono inclusi i collaboratori e i consulenti esterni che sono tenuti a comportarsi secondo le direttive impartite dagli esponenti della società.

Da un punto di vista oggettivo, invece, le segnalazioni devono essere circostanziate con informazioni precise, così da renderne più facile la verifica e la gestione, senza la necessità di coinvolgere il segnalante nonché corroborate da elementi non palesemente infondati.

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali effettuare le segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, ARCA ha attivato un sistema specifico («*Comunica Whistleblowing*») per l'invio e la ricezione delle segnalazioni, disponibile nella intranet aziendale, in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni riportate, l'anonimato e la tutela del segnalante.

La suddetta piattaforma, indipendente ed autonoma rispetto ai sistemi informativi di ARCA, prevede un percorso guidato per il segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, aventi ad oggetto fatti, contesto temporale, generalità del segnalato, ulteriori elementi a sostegno, così da procedere, sin dall'inizio, a una scrematura delle segnalazioni non significative.

Infine, in ossequio a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. d), ARCA assicura sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; in forza di quanto previsto al medesimo art. 6, commi 2-ter e 2-quater, invece, garantisce che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro dal segnalante o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. In tale contesto, inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del

soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

A garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione ARCA ha previsto che la disposizione di cui al considerando 61 e all'art. 14, co 2.f del Reg. UE 679/2016, secondo cui l'interessato ha diritto di ricevere l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante la quale può essere rilevata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS.231/01 DI ARCA Fondi S.G.R. S.p.A.

1. ELEMENTI DEL MODELLO DI GORVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI ARCA FONDI SGR S.P.A.

1.1 La Società

ARCA Fondi S.g.r. è una Società di Gestione del Risparmio costituita nel luglio del 2015, con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 09164960966, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 50.000.000,00.

La Società nasce dalla storia e dall'esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell'ottobre del 1983, subito dopo l'introduzione della legge n°77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d'investimento mobiliare, grazie all'unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori, numerosi altri istituti di credito e società finanziarie.

ARCA Fondi S.g.r. è attiva come soggetto gestore dal 1luglio 2016 a seguito del conferimento da parte di ARCA Sgr S.p.a. dell'azienda relativa allo svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio.

La SGR è controllata ai sensi dell'articolo 93 TUF, in qualità di socio unico, dalla società "*Arca Holding S.p.A.*", con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3.

La Società, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha per oggetto sociale esclusivo:

- (a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione del patrimonio e dei rischi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di propria o altrui istituzione, nonché l'amministrazione e la commercializzazione dei fondi gestiti;
- (b) l'istituzione e gestione di fondi pensione;
- (c) la gestione in regime di delega, conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e/o il servizio di gestione di portafogli di investimento, da parte di OICR Esteri, società di investimento a capitale variabile e da soggetti gestori di fondi pensione, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina di tempo in tempo vigente;
- (d) la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- (e) la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- (f) la commercializzazione di quote o azioni degli OICR gestiti da terzi;
- (g) la prestazione dei servizi accessori previsti dalla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, limitatamente alle quote o azioni degli OICR gestiti;
- (h) lo svolgimento delle attività connesse e strumentali - nonché di altre attività funzionali alla gestione dei beni degli OICR - secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente.

La Società può, inoltre, assumere e/o gestire, anche per conto terzi, partecipazioni in altre società in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Con provvedimento in data 15 dicembre 2015 la Banca d'Italia ha autorizzato la Società all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Con provvedimento in data 11 febbraio 2016 la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha autorizzato la Società all'esercizio dell'attività del fondo pensione.

La Società è iscritta all'albo delle società di gestione del risparmio, - istituito ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - sezione Gestori di OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) e sezione Gestori di FIA (fondi d'investimento alternativi).

1.2 Il modello di Governance della Società

L'organo al vertice del sistema di governo della Società è il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 consiglieri, di cui 3 indipendenti. Il Consiglio svolge compiti di gestione nei termini previsti dallo Statuto e dalle norme di vigilanza.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato le deleghe operative all'Amministratore Delegato, il quale provvede all'attribuzione degli incarichi alla struttura operativa secondo l'organigramma aziendale, utilizzando apposite norme organizzative e controllandone l'applicazione.

È compito dell'Amministratore Delegato attuare gli indirizzi strategici deliberati dall'Organo Amministrativo, assicurare l'efficace gestione dell'operatività aziendale tenendo informato lo stesso sui fatti aziendali rilevanti.

Al Direttore Generale sono state attribuite le deleghe riferite all'ordinaria amministrazione, ritenendosi escluse le deleghe relative alla definizione e attuazione delle strategie di investimento dei portafogli gestiti.

Le aree operative della Società sono le seguenti:

- Direzione Commerciale
- Direzione Operativa
- Direzione Investimenti
- Direzione Innovation LAB
- Direzione Finanza, Governo e Affari Societari.

Le funzioni di controllo di ARCA sono costituite da:

- Servizio Compliance (controllo di secondo livello)
- Ufficio Risk Management (controllo di secondo livello)
- Ufficio Revisione Interna (controllo di terzo livello).

Secondo quanto stabilito dalle Autorità di Vigilanza ed in linea con le *best practice*, tali funzioni di controllo risultano indipendenti ed autonome, anche gerarchicamente, rispetto alle strutture operative della Società.

In tema di *Corporate Governance* il Consiglio di Amministrazione di ARCA ha adottato il “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” predisposto dall’Associazione di categoria Assogestioni formalizzando a tal fine opportune regole di comportamento e istituendo adeguati presidi organizzativi, quali:

- nomina dei consiglieri indipendenti;
- costituzione del Comitato per il Controllo Interno - presieduto da un Consigliere Indipendente e composto, per la totalità, da Consiglieri Indipendenti;
- costituzione del Comitato per la Remunerazione - presieduto da un Consigliere Indipendente e composto, per la maggioranza, da Consiglieri Indipendenti;
- restrizioni all’acquisto di azioni emesse da banche socie di *Arca Holding S.p.A.*;
- gestione delle operazioni con parti correlate;
- adozione dei principi di Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate.

Il Comitato per il Controllo Interno svolge nei confronti del Consiglio, funzioni consultive e propositive con riguardo al sistema dei controlli interni, alla sua adeguatezza e al tema dell’individuazione dei conflitti di interesse. Si riunisce con cadenza almeno trimestrale e fornisce informativa al Consiglio d’Amministrazione. Il Comitato si riunisce, inoltre, per le operazioni con parti correlate.

Il Comitato per le Remunerazioni supporta il Consiglio d’Amministrazione nelle attività concernenti la definizione e gestione della Politica di Remunerazione. In tale ambito, il Comitato, svolge attività consultive per la definizione degli elementi e dei criteri da applicare ai fini della determinazione dei compensi per il personale più rilevante ponendo particolare attenzione ai sistemi di remunerazione per i responsabili delle Funzioni di Controllo. In particolare, oltre ad analizzare il sistema di remunerazione e di incentivi dell’Alta Direzione e dei gestori e ad approvare il piano di incentivazione, verifica l’ammontare complessivo di remunerazione variabile per il “personale più rilevante” e per il restante personale e propone la declinazione della remunerazione variabile individuale per l’AD e DG e per i responsabili delle Funzioni di Controllo. Il Comitato si riunisce con cadenza annuale.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa adottata da ARCA (formalizzata nell’organigramma aziendale) è previsto che:

- la *Revisione Interna*, il *Risk Management* e la *Compliance* siano a riporto diretto del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- tutte le Direzioni siano a riporto diretto del Direttore Generale.

Il sistema di Corporate Governance è ampiamente descritto nella “Relazione sulla struttura organizzativa” che, con cadenza annuale, la SGR redige in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.

La Relazione oltre a fornire informazioni in merito agli interventi organizzativi posti in essere riferisce anche sui seguenti aspetti:

1. meccanismi di delega;
2. articolazione del sistema dei controlli interni;
3. presidi diretti ad assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;
4. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate;

5. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere;
6. esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica;
7. presidi organizzativi e procedurali volti: ad assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, a prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori, ad individuare l'eventuale operatività "anomala" dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati e sistemi gestiti al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento in operazioni criminose.

1.3 Gli strumenti aziendali esistenti a supporto del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in ARCA, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e come strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il contesto organizzativo è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta di un sistema articolato, definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui ARCA è sottoposta in qualità di Società di gestione del risparmio (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e le conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza).

Come previsto dalla normativa, ARCA è soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia, di CONSOB e di COVIP, tali autorità, per i profili di propria competenza, svolgono verifiche e controlli sul suo operato e su aspetti relativi alla struttura organizzativa.

Il complesso di norme interne ed esterne nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle authority preposte, costituiscono un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Quali specifici strumenti già esistenti che costituiscono anche idonei presidi di prevenzione di Reati e comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001, sono stati individuati:

- Il Regolamento Aziendale composto da Codice Etico, Regolamento Interno e Codice Disciplinare;
- il Sistema dei Controlli Interni;
- il Sistema dei Poteri e delle Deleghe;
- le Regole di Corporate Governance adottate in recepimento delle linee guida e dei codici di autodisciplina elaborati dalle associazioni di categoria.

Le regole, le procedure e i principi sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Tale complessivo assetto organizzativo viene reso noto a - e con ciò diviene vincolante per - tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti (d'ora innanzi, per brevità, "Dipendenti") tramite la pubblicazione sul *Portale* aziendale.

Nei paragrafi che seguono si illustrano, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico e del Regolamento Interno, il Sistema dei Controlli Interni, nonché il Sistema dei Poteri e delle Deleghe.

Codice Etico e Regolamento Interno

La Società ha adottato un *Codice Etico* al fine di conformare la condotta di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Società (esponenti aziendali, dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali) ai più elevati standard etici.

Il documento contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che ARCA riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della SGR, operano nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il *Regolamento Interno* è costituito da un insieme di regole sia di carattere generale che di carattere più specifico (ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali) che definiscono le norme essenziali di comportamento di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori esterni, ai quali la Società richiede di esercitare le proprie attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza.

Il rispetto del Codice Etico e del Regolamento Interno è obbligatorio per tutti i Destinatari. Le violazioni delle norme ivi riportate sono sanzionate a norma del *Codice Disciplinare* che prevede sanzioni graduate in base alla gravità delle violazioni.

Codice Etico, Regolamento Interno e Codice Disciplinare costituiscono il *Regolamento Aziendale* che è parte integrante del Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il Sistema dei Controlli Interni

ARCA ha definito il *Sistema dei Controlli Interni* costituito dall’insieme delle **regole, delle procedure e delle soluzioni organizzative** volte a garantire la realizzazione delle strategie aziendali definite dal Consiglio d’Amministrazione ed attuate dall’Amministratore Delegato. Tale sistema costituisce parte integrante dell’attività quotidiana della Società.

Le finalità perseguite sono le seguenti:

- salvaguardia del patrimonio della Società e dei patrimoni gestiti (integrità e correttezza gestionale, rischi finanziari);
- conformità con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (compliance, rischi reputazionali);
- efficacia ed efficienza dei processi operativi (rischi operativi);
- affidabilità ed integrità delle informazioni gestionali e amministrative (rischi informatici).

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione del suo ruolo strategico, assicura che l’efficienza e l’efficacia delle procedure di controllo siano sottoposte a periodiche verifiche e che le funzioni di controllo operino con il grado di autonomia appropriato. Il modello di governance della Società, in relazione alle tematiche inerenti il *Sistema dei Controlli Interni*, prevede l’applicazione del protocollo di autonomia Assogestioni e l’attività del Comitato per il Controllo Interno.

L'Amministratore Delegato predispone gli interventi necessari per assicurare l'adeguatezza del *Sistema dei Controlli Interni* agli obiettivi aziendali, definendo la struttura organizzativa ed approvando le procedure operative. Sono stati costituiti appositi Comitati con l'obiettivo di presidiare aree/tematiche ritenute rilevanti: l'Organismo di Vigilanza 231/01, il Comitato Rischi e Conformità Normativa, il Comitato Reclami, il Comitato Antiriciclaggio.

Il Sistema dei Controlli Interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che sovrintende al funzionamento della SGR (Statuto, Codice Etico, Regolamento interno, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Poteri e Deleghe, Policy, Linee guida, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (procedure, guide operative, circolari, ecc.).

Si basa anche su una formale articolazione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali così come descritto nel Funzionigramma.

In coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e con le best practice, ARCA monitora, misura e controlla l'insieme dei rischi (di mercato, di credito, operativi, reputazionali, compliance) secondo il seguente schema e regole:

1. **controlli di primo livello** – o controlli di linea – che costituiscono la vera e propria gestione operativa dei rischi e hanno l'obiettivo di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate nell'ambito dei processi aziendali. Tali controlli sono messi in atto dai responsabili di processo e possono essere di tipo gerarchico, sistematico e "a campione". I responsabili di processo riferiscono ai vertici aziendali in merito ad eventuali anomalie o inefficienze riscontrate nell'ambito dei processi di propria pertinenza;
2. **controlli di secondo livello** - o controllo sulla gestione dei rischi - volti a verificare i rischi finanziari e non finanziari cui è esposta la Società nello svolgimento della propria attività. Le unità organizzative responsabili dei controlli di 2° livello sono il *Servizio Compliance* e l'*Ufficio Risk Management*;
3. **controlli di terzo livello** attività di verifica a cura della funzione di Revisione Interna, come da piano concordato con il Consiglio d'Amministrazione. Tali attività sono volte a valutare la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, la sicurezza del sistema informativo nonché l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa.

Il *Consiglio di Amministrazione*, in funzione del suo ruolo strategico, definisce le linee guida e le politiche della Società sui controlli interni in accordo con le istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza italiane e con le leggi applicabili. Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, approva le politiche di gestione del rischio. Al Consiglio riportano le tre funzioni di Controllo.

Il Sistema dei Poteri e delle Deleghe

Il sistema dei poteri di ARCA è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (es. organigramma, comunicazioni organizzative, procedure) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

L'impianto del Sistema dei Poteri e delle Deleghe è fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" sono ben documentati;
- il delegato dispone di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Inoltre, le deleghe:

- sono coerenti con la posizione ricoperta dal delegato, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati;
- definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare;
- assegnano poteri gestionali coerenti con gli obiettivi aziendali.

In caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui la delega è stata conferita ovvero dimissioni, licenziamento o altra causa, la Direzione Risorse Umane e Affari Generali aggiorna le deleghe previa consultazione con il dirigente di riferimento.

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato determinandone i relativi poteri.

Al Direttore Generale ha conferito i poteri per l'ordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quelle relative alla definizione e attuazione delle strategie di investimento dei portafogli gestiti (in capo all'Amministratore Delegato).

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle varie Strutture Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Sono altresì formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. In particolare, si sottolinea che è prescritta di norma la sottoscrizione con firma abbinata per la documentazione avente carattere dispositivo per la Società.

Deleghe e procure sono comunicate formalmente ai singoli destinatari con chiara indicazione dell'oggetto della delega/procura e dei limiti entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della SGR risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della SGR.

Le modalità di conferimento delle deleghe e i meccanismi di controllo per la verifica del rispetto delle procure e delle deleghe operative collegate al processo di investimento sono stati definiti nella Policy "Processo di Investimento".

Il rispetto delle deleghe è oggetto di verifica nell'ambito dei controlli effettuati dal Servizio Compliance e dalla funzione di Revisione Interna.

1.4 Attività oggetto di outsourcing

Il Modello Organizzativo di ARCA prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di alcune attività aziendali, o parti di esse, presso Società esterne.

In particolare, ARCA si avvale di Banca Farmafactoring (di seguito semplicemente BFF) nell'ambito di un accordo per l'outsourcing amministrativo relativo alle seguenti attività:

- Transfer Agent per i Fondi Comuni aperti
- *Matching e Pre-settlement* (post-trade processing, invio istruzioni di regolamento e di pagamento al Depositario, supporto al regolamento, manutenzione delivery instruction, istruttoria interest claim);
- Fund Accounting dei portafogli gestiti da ARCA (calcolo del NAV ufficiale per fondi comuni e fondo pensione aperto e NAV finanziario per mandati di gestione per clientela Istituzionale); Adempimenti EMIR, in termini di Trade Reporting, gestione tempestiva delle conferme e gestione delle dispute ai sensi del Regolamento EMIR, per i derivati OTC;
- *Collateral Management*, servizio legato all'operatività in derivati OTC non standardizzati e finalizzato all'efficiente gestione del collaterale tramite una maggiore automazione dei processi operativi che consente, tra l'altro, di avere una visione integrata del contesto operativo ed una sostanziale mitigazione dei rischi operativi.

Sono affidati a BFF anche l'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico e degli adempimenti operativi antiriciclaggio.

Arca ha selezionato il predetto outsourcer nel rispetto dei seguenti criteri:

- competenze, referenze e idonea copertura funzionale dei processi caratteristici della amministrazione sottoscrittori e alla contabilità dei fondi;
- disponibilità di BFF BANK S.P.A. a sviluppare un nuovo ed evoluto modello operativo partendo dalla piattaforma applicativa già in uso presso Arca, tale piattaforma è sviluppata sui sistemi informatici di Objectway, provider informatico già partner di entrambe le organizzazioni.

Arca nell'ambito di un accordo per l'outsourcing amministrativo relativo all'attività di *Transfer Agent* per il fondo pensione aperto si avvale di ONEWELF (facente parte del gruppo CSE).

Per quanto riguarda le attività relative ai Sistemi Informativi ARCA ha siglato un accordo quadro con *BT Italia S.p.A.* appartenente al *gruppo BT British Telecom*, per la fornitura di servizi informatici ed applicativi. Tale contratto disciplina la messa a disposizione di Arca di capacità elaborativa e di memorizzazione (storage di rete) a supporto delle applicazioni aziendali e dell'office automation.

Tale capacity è erogata per il tramite dell'infrastruttura tecnologica di proprietà di BT Italia.

Nel contratto sono definiti: la capacity dedicata ad Arca e gli orari di disponibilità, l'erogazione a cura di BT dei servizi di gestione dei sistemi operativi di base, dei backup e degli aggiornamenti software dei sistemi centralizzati. Con *F2A Srl – FIS Antex*, ARCA ha sottoscritto un contratto di outsourcing per i servizi dell'area Contabilità Generale, Bilancio e Fiscale nonché per i servizi inerenti l'area Amministrazione del Personale.

Arca ha inoltre siglato con NPO Sistemi un contratto per l'implementazione di un servizio di Service Desk informatico con l'obiettivo di fornire un punto di contatto unico per tutti gli utenti, supportandoli, fornendo loro rapide risposte nella gestione delle chiamate e garantendo il funzionamento dei sistemi informatici del Cliente.

Il servizio viene fornito da un team remoto e da due persone presenti presso gli uffici di Arca che forniscono presidio costante, nel contratto sono definiti gli orari di disponibilità, le modalità operative e quelle di controllo e misurazione del servizio stesso.

Infine, Arca ha siglato con Numero Blu Servizi un contratto per l'affidamento di parte delle attività di assistenza alla clientela.

Il contratto definisce gli orari e le modalità di erogazione e i livelli di servizio che vengono monitorati da Arca.

Per quanto concerne gli adempimenti in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro la Direzione Risorse Umane e Affari Generali si avvale delle competenze professionali ed dell'operatività di Ecloga Italia Spa.

L'assetto organizzativo è quindi in gran parte basato sull'esternalizzazione di importanti processi aziendali e, tra questi, in particolare, il calcolo del Nav dei Fondi Comuni e del Fondo Pensione Aperto, l'attribuzione di parte dei processi IT e dell'infrastruttura tecnologica alla società partner fornitore del service informatico.

ARCA ha mantenuto un insieme di presidi/controlli con l'obiettivo di ridurre fortemente i propri livelli di esposizione ai rischi, prevedendo al suo interno:

- adeguati presidi anche sulle attività esternalizzate
- l'adozione di metodi per il controllo e la valutazione delle prestazioni degli outsourcers.

L'affidamento in *outsourcing* di suddette attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono ad ARCA di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

Tali contratti contengono chiare indicazioni in merito a:

- attività esternalizzate;

- modalità di esecuzione dell'incarico ed erogazione dei servizi, incluse le eventuali attività di controllo poste in essere;
- poteri di verifica e controllo spettanti ad ARCA;
- idonei sistemi di *reporting*;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo e della sicurezza delle transazioni;
- obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità a leggi e regolamenti vigenti;
- facoltà di ARCA di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer* delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza.

Gli accordi stipulati con gli *outsourcers* sono accompagnati da appositi Service Level Agreement che definiscono:

- i tempi attesi per l'effettuazione delle singole attività (livelli di servizio attesi);
- le regole di condotta per fattispecie operativa;
- i punti di controllo e gli output previsti per ogni fase di processo.

Apposite strutture della SGR verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

ARCA ha predisposto un sistema di misurazione delle performance (KPI ed Alert Operativi) che, attraverso presidi di controllo appositamente istituiti, le tiene costantemente monitorate per verificare che le condizioni contrattualmente, espresse nei Service Level Agreement, siano soddisfatte nel migliore dei modi.

Inoltre, l'Ufficio Revisione Interna provvede alla verifica, anche mediante controlli su specifici eventi o circostanze aziendali ovvero accertamenti ispettivi, della regolarità delle diverse attività aziendali, dell'evoluzione dei rischi e della tenuta delle condizioni operative contenute nei rispettivi Service Level Agreement contrattualizzati con i fornitori.

Attualmente ARCA non ha conferito deleghe di gestione al gestore e non ha in essere deleghe ricevute.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI ARCA FONDI SGR S.P.A.

Il presente Modello (adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto) si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance adottato dalla Società.

Si rimanda a quanto già esposto in Premessa (pag. 1) circa le finalità del presente Modello.

2.1 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;

- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Partner (commerciali/finanziari), Fornitori, agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che, in forza di rapporti contrattuali, prestano la loro collaborazione ad ARCA per la realizzazione delle sue attività.

L'insieme dei soggetti interni ed esterni alla Società che devono attenersi al rispetto di quanto prescritto nel Modello costituiscono i "Destinatari" del Modello.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.2 Le modalità di costruzione del Modello

Nel dare attuazione a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, ARCA ha valutato le proprie specifiche attività a rischio reato, in relazione alla particolare attività svolta, conducendo un'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

L'approccio metodologico è sinteticamente riassunto nella tabella che segue che contiene una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

Fasi	Attività
Fase preliminare	Identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti da ARCA ("rischio inerente").
Fase 1	Mappatura completa dei Processi e identificazione delle Attività Sensibili e dei relativi "responsabili di funzione coinvolti" (c.d. <i>key officer</i>)
Fase 2	Rilevazione della situazione esistente, individuazione dei presidi adottati da ARCA idonei a prevenire la commissione di illeciti e valutazione del modello di controllo in essere e individuazione di interventi organizzativi volti al rafforzamento dei presidi esistenti
Fase 3	Redazione di un documento unitario che costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo, aggiornamento del medesimo

Di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

Fase preliminare e Fase 1 (Individuazione dei reati presupposto ritenuti pertinenti e Identificazione delle Attività Sensibili e dei “key officer”)

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili”.

Nella Fase 1 si è provveduto a identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e ad effettuare una preliminare individuazione dei Processi e delle Attività Sensibili.

La Fase 1 è stata preceduta da una Fase Preliminare, durante la quale è stata svolta un'analisi dell'attività sociale di ARCA, al fine di determinare la rilevanza o meno delle fattispecie criminose di cui al d.lgs. 231/2001.

All'esito di questa attività, per alcune tipologie di reati presupposto previste dal d.lgs. 231/2001, il rischio di commissione, seppur astrattamente applicabile alla realtà aziendale di ARCA, non appare, in concreto, rilevante rispetto all'operatività della stessa; ciò anche in considerazione dell'improbabilità che tali fattispecie delittuose possano generare un interesse od un vantaggio effettivo per la Società (a titolo meramente esemplificativo, con riferimento ai reati in tema di *falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* o di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* non sono riscontrati ambiti aziendali in cui tali fattispecie possano acquisire una rilevanza concreta.

Di converso, per quelle tipologie di reato ritenute rilevanti rispetto all'operatività di ARCA, la stessa Società ha predisposto un'apposita Parte Speciale del presente Modello ad integrazione dei principi generali di comportamento previsti nell'ambito del Codice Etico e nella presente Parte Generale.

Come detto, propedeutica all'individuazione dei Processi e delle Attività Sensibili è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa di ARCA, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione, procedure, organigramma, insieme dei poteri, delle deleghe e delle procure, disposizioni organizzative, ecc.).

Lo step successivo ha comportato:

1. la mappatura degli ambiti aziendali di attività;
2. l'analisi dettagliata delle singole attività intesa a individuare le aree che risultano maggiormente esposte alle potenziali ipotesi di reato presupposto
3. l'individuazione dei Processi e delle Attività Sensibili con l'identificazione delle funzioni responsabili
4. le valutazioni della probabilità di accadimento di rischio per gruppi di reato (la media delle probabilità di accadimento delle attività a rischio per i reati facenti parte dello specifico gruppo).

Sulla scorta delle informazioni raccolte sono state così identificate le attività a rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelle c.d. “strumentali”, intendendosi rispettivamente le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal d.lgs. n. 231/2001 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti.

I risultati dell'analisi condotta sono stati formalizzati nel documento "*D.Lgs. 231/2001 - Mappa attività a rischio reato*" (*Allegato 1*) in cui, per le attività a rischio reato individuate all'interno delle varie aree operative, sono state riportate: - una valutazione degli aspetti organizzativi (adeguatezza degli addetti, strutturazione del processo e aggiornamento delle procedure esistenti), - una indicazione del reato interessato ed - una valutazione dei presidi di controllo esistenti.

Le valutazioni sono quelle fornite dai soggetti responsabili, in sede di assessment rischi operativi integrate con le attività riportate nelle procedure aziendali.

Rilevazione della situazione esistente, individuazione dei presidi adottati, Gap Analysis e Piano di Azione (Fase 2)

Successivamente, sulla base della documentazione disponibile e con il contributo dei Responsabili delle funzioni aziendali, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare i comportamenti illeciti sanzionati dal d.lgs. n. 231/2001.

Nella rilevazione del sistema di controllo sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- tracciabilità e verificabilità delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- esistenza di procedure formalizzate;
- previsione di adeguati flussi informativi aziendali e di attività di formazione.

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

Laddove sono state identificate attività a rischio non sufficientemente presidiate, la Società ha definito gli interventi più idonei a prevenire in concreto le ipotesi di rischio.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una tabella (c.d. *Attività sensibili o 231 e Presidi di Controllo – Allegato 2*), che illustra nel dettaglio i presidi di controllo (protocolli organizzativi, procedurali e gestionali) posti a governo dei processi a rischio e che sono ritenuti idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di reato.

Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 3)

Con la Fase 3 si è proceduto alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di ARCA, ai sensi del Decreto, articolato in tutte le sue componenti.

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede, con riferimento alle Attività Sensibili:

- Principi generali di controllo, indicati nella presente Parte Generale del Modello;
- Protocolli specifici applicati alle singole Attività Sensibili, indicati nelle singole Parti Speciali del Modello.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

1. **Regolamentazione:** esistenza di funzionigramma, regolamenti, linee guida, *policy*, procedure, comunicazioni interne, etc., costituenti le disposizioni aziendali formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
2. **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
3. **Definizione dei poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società e dai terzi che con essa operano;
4. **Tracciabilità:** ogni operazione relativa alle Attività Sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione, svolgimento e controllo delle attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;
5. **Informazione e Formazione:** le comunicazioni aziendali devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni aziendali finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati.

2.3 Composizione del Modello

Il Modello è costituito oltreché dalle componenti dell'assetto organizzativo⁴⁰ richiamate al punto 1 più sopra, dalla presente "Parte Generale" e dalle seguenti "Parti Speciali", che tutti i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, gli Esperti Indipendenti ed i Fornitori, come nel prosieguo definiti (e d'ora innanzi, per brevità cumulativamente definiti "*Destinatari*"), in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- i. **Prima Parte Speciale:** Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole attività;
- ii. **Seconda Parte Speciale:** Reati Societari e Corruzione tra privati; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*ter* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole attività;
- iii. **Terza Parte Speciale:** Reati di Abuso di mercato - individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*sexies* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole attività;
- iv. **Quarta Parte Speciale:** Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-*octies* e 25-*quater* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole attività;

⁴⁰ I regolamenti, le comunicazioni interne e le procedure non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso integra e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

- v. **Quinta Parte Speciale:** Delitti di criminalità organizzata, Reati transnazionali, Delitti contro la personalità individuale, Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, Reati di razzismo e xenofobia e Reati di intralcio alla giustizia - individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-*ter*, 25-*quinqies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies* e 25-*decies* del d.lgs. 231/2001 e dall'art. 10 L. 146 del 2006 e i sistemi di controllo relativi alle singole attività;
- vi. **Sesta Parte Speciale:** Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole Attività Sensibili;
- vii. **Settima Parte Speciale:** Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole Attività;
- viii. **Ottava Parte Speciale:** Reati ambientali; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole Attività.
- ix. **Nona Parte Speciale:** Reati Tributari; individua le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente realizzate le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- *quinqiesdecies* del Decreto e i sistemi di controllo relativi alle singole Attività.

Il Modello è inoltre costituito dagli Allegati "*Mappa delle Attività a Rischio Reato in ambito 231*" e "*Attività a Rischio Reato in ambito 231 e Presidi di Controllo*".

La SGR si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sia delle fattispecie già richiamate dal Modello, sia di quelle che dovessero essere introdotte nel Decreto 231.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI ARCA FONDI S.G.R. S.P.A

Dall'analisi condotta riguardo ai rischi di cui al d.lgs. 231/2001, sono emersi i processi sensibili che potrebbero implicare la commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi.

Come anzidetto, in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Si evidenzia infatti, che le caratteristiche di ARCA, sia in termini di organizzazione che di oggetto sociale, limitano l'applicabilità dei reati del Decreto 231/2001, per il tipo di attività svolta ARCA presenta i seguenti elementi caratteristici:

- opera nel settore finanziario;
- non gestisce direttamente strumenti di pagamento;
- ha clientela prevalentemente privata.

Da ciò deriva che alcune delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 231/2001, quali:

- **delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1);**
- **reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);**
- **delitti di mutilazione degli organi genitali (art.25-quater 1)**
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)**
- **contrabbando (art. 25-sexiesdecies)**

sono solo astrattamente ipotizzabili in quanto, in considerazione delle attività svolte da ARCA, non presentano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità di una loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa; pertanto non saranno ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello di ARCA, la sua struttura di governance e il suo sistema di controllo interno sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza o non applicabilità, non trovano disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello.

Per i reati non trattati nelle parti speciali appare esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners commerciali al rispetto dei valori in essi contenuti.

Con riferimento ai reati potenzialmente configurabili è ipotizzabile un ulteriore distinguo tra:

- i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-quater, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, art. 25-novies, 25-decies, 25-undecies, art. 25 quinquiesdecies (Reati Tributari) del Decreto 231/2001 e gli Illeciti Amministrativi di cui al TUF per i quali, in ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di approfondirne maggiormente il rischio di commissione nelle parti speciali del Modello e, conseguentemente, di rafforzarne il sistema di controllo interno;
- i reati di criminalità organizzata (art. 24-ter), i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati di impiego di cittadini di paesi terzi (art.25-duodecies), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006, nonché i reati ambientali (art. 25-undecies), commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima, per i quali sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione e che risultano, comunque, disciplinati all'interno delle parti speciali del Modello.

Le analisi condotte hanno portato ad individuare anche i processi c.d. **strumentali** nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato. Ciò può accadere quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

I processi aziendali rilevanti in ambito 231 sono i seguenti:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale I)

Aree a rischio "**reato diretto**"

- Gestione dei rapporti di natura amministrativa con gli Enti Pubblici
- Gestione dei rapporti di natura commerciale con gli Enti Pubblici
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
- Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
- Gestione della formazione finanziata

Aree a rischio cosiddette "**strumentali**", ossia aree che, pur non comportando rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo.

- Gestione immobile e relativa conduzione
- Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze
- Gestione della tesoreria societaria e delle risorse finanziarie
- Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili
- Gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese)
- Gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale
- Pianificazione e controllo
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione.

2) Reati Societari (Parte Speciale II)

- Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili, e più in generale, tutte le attività finalizzate alla formazione di documenti contabili e dei documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della SGR;
- Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse: trattasi dei rapporti con le Autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari
- Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e altri organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite e le attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari
- Gestione delle attività degli Organi Sociali
- Gestione operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione delle operazioni con Parti Correlate
- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni verso l'esterno.

3) Reati e Illeciti Amministrativi di abuso di mercato (Parte Speciale III)

- Gestione delle informazioni price sensitive e delle comunicazioni esterne e interne
 - Gestione delle attività di investimento ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato
 - Gestione della tesoreria societaria e delle risorse finanziarie.
- 4) Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale IV)
- Instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela nell'ambito del servizio di gestione collettiva e di gestione di portafogli
 - Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela (es. trasferimento quote di OICR tra soggetti diversi)
 - Gestione degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio
 - Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze
 - Gestione immobile e relativa conduzione
 - Gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese)
 - Attività di investimento in "Paesi a rischio terrorismo".

In relazione al **reato di Autoriciclaggio**, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle in grado di generare proventi illeciti investibili vale a dire:

- Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili
 - Gestione degli adempimenti tributari e fiscali
 - Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
 - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
 - Gestione della tesoreria societaria e delle risorse finanziarie
 - Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e beneficenze.
- 5) Delitti di criminalità organizzata, Reati transnazionali, Delitti contro la personalità individuale, Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e reati di intralcio alla giustizia (Parte Speciale V)
- Instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela nell'ambito del servizio di gestione collettiva e di gestione di portafogli
 - Gestione dei contenziosi (amministrativi, civili, penali, fiscali, giuslavoristici e previdenziali) e degli accordi transattivi
 - Gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese)
 - Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze
 - Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

6) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (parte speciale VI)

- Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

E più in generale tutte le attività svolte all'interno dei locali aziendali/adempimenti alla normativa sulla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

7) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, delitti in materia di violazione del diritto d'autore (parte speciale VII)

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo aziendale
- Gestione delle attività promozionali e di comunicazione

8) Reati ambientali (parte speciale VIII)

- Gestione dei rifiuti aziendali (es. materiali da lavori di edilizia, manutenzione, ecc.)
- Gestione rapporti contrattuali con i fornitori di servizi inerenti alle tematiche ambientali (ad es. smaltimento di rifiuti "pericolosi", ecc.)
- Gestione del patrimonio immobiliare.

9) Reati Tributari (parte speciale IX)

- Gestione e contabilizzazione delle fatture
- Gestione delle operazioni con Parti Correlate
- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni verso l'esterno
- Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili
- Gestione degli adempimenti tributari e fiscali
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione della tesoreria societaria e delle risorse finanziarie

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o "OdV").

Tale Organismo, in particolare, deve:

- assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del Decreto, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, nonché la conformità dell'operatività sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne e esterne;
- proporre l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate

condizioni aziendali e/o normative, attraverso la collaborazione dei competenti Organi o funzioni societarie.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di *autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione* così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia e l'indipendenza* dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente. Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve inoltre essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di ARCA, sulla base delle indicazioni dello stesso OdV nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato - da impiegare esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - attraverso l'assegnazione di un *budget* riservato.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa all'Organo Amministrativo stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società e *in primis* delle funzioni di controllo, istituzionalmente dotate di competenze tecniche idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari.

Per il presidio degli ambiti normativi specialistici l'Organismo di Vigilanza si avvale anche delle strutture interne funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Responsabile della funzione antiriciclaggio, Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, Dirigente Preposto, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, può inoltre avvalersi di consulenti esterni, anche a tal scopo è previsto il budget di spesa.

4.1 Composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del Presidente, alla determinazione della durata dell'incarico e dei compensi.

L'OdV resta in carica per la durata stabilita all'atto della nomina o, in assenza di una specifica determinazione, per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I componenti cessati dalla carica possono essere nuovamente designati.

L'OdV di ARCA è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2016 ed attualmente è così composto:

- Avv. Massimo Montesano, membro esterno, in qualità di Presidente.
- Responsabile Direzione Operativa;
- Responsabile Direzione Risorse Umane e Affari Generali;
- Responsabile Revisione Interna.

L'Organismo si avvale del supporto di un Segretario nominato tra i propri componenti.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dei medesimi membri dell'OdV, è previsto quanto di seguito illustrato.

(i) Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Situazioni impeditive.

I componenti effettivi dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare per i componenti del Collegio Sindacale.

Per quanto concerne i **requisiti di onorabilità**, non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono dalla carica coloro:

- 1) che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2) che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
- 3) che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il Decreto;
- 4) che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto medesimo, per illeciti commessi durante la loro carica;
- 5) abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 187-ter.1 e 187 quater del TUF;

e coloro che siano stati soggetti:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, così come modificato dai d.lgs. 5/2006 e dal d.lgs. 169/2007 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- 2) a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 5) alla reclusione per uno o più reati o illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231.

(ii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c., lett. a) e b);
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al punto (i).

Qualora dovessero venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenire condizioni di decadenza, i componenti dell'OdV ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

(iii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di ARCA può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui:

- si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- vi sia violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV;
- il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

La deliberazione di revoca di un componente, per giusta causa, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato ed il Collegio Sindacale.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Consigliere di Amministrazione ovvero di Sindaco, nonché le ulteriori di seguito riportate:

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'OdV hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'OdV siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il d.lgs. n. 231/2001.

I componenti dell'OdV debbono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la potenziale capacità di prevenire i reati presupposto;
- vigilare sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il d.lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario effettuare correzioni ed adeguamenti attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti, al Consiglio di Amministrazione,
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati compiti in materia di:

1) **verifiche e controlli**, e nello specifico:

- a. sorvegliare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- b. effettuare periodicamente, avvalendosi del Servizio *Compliance*, delle funzioni di *Risk Management* e *Revisione Interna*, nonché, eventualmente, di consulenti esterni, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla SGR, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- d. coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

2) **formazione e comunicazione**, e nello specifico:

- a. coordinarsi con l'Amministratore Delegato e la Direzione Risorse Umane e Affari Generali per la definizione di specifici programmi di formazione per il Personale finalizzati a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto 231;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

3) **sanzioni**, e nello specifico: coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali ed essere informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti irrogati per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto 231;

4) **aggiornamenti**, e nello specifico:

- a. condurre, avvalendosi del Servizio *Compliance*, delle funzioni di *Risk Management* e *Revisione Interna*, ovvero di altre funzioni aziendali nonché, eventualmente, di consulenti esterni, ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili per la SGR ai sensi del Decreto 231;

- b. fornire indicazioni/orientamento circa l'interpretazione della normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e formulare proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia

L'Organismo è, inoltre, chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'articolo 52 del medesimo.

Nell'esecuzione delle proprie funzioni, l'OdV potrà sempre liberamente richiedere informazioni a chiunque ritenga necessario od opportuno consultare ed avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale, senza la necessità di alcun consenso preventivo, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'OdV predispose annualmente il piano degli interventi di controllo, che viene presentato, per informativa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza porta periodicamente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le valutazioni sul funzionamento e l'osservanza del Modello che derivano dagli accertamenti svolti.

Le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

4.3 Riunioni e reporting verso gli Organi Societari

Riunioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza periodica e comunque almeno due volte l'anno, secondo un calendario a tal fine predisposto. Sia il Presidente dell'OdV che i singoli componenti possono tuttavia richiedere ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV.

D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e all'Amministratore Delegato di ARCA di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto verbale del quale viene tenuta copia presso la Revisione Interna che ne cura la segreteria.

Reporting verso gli Organi Societari

Per garantire piena autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione per quel che riguarda le tematiche relative al Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Ogniquale volta risultasse opportuno ed almeno con cadenza annuale, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, trasmettendo un apposito rapporto informativo, sottoscritto dal Presidente, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti che di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione stesso qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

4.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, ecc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ARCA ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo all'OdV:

- notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti per i quali è applicabile il d.lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di un procedimento giudiziario a carico dei Destinatari del Modello per i reati previsti dal Decreto stesso;
- violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

E' inoltre possibile segnalare, presunte violazioni di norme di condotta professionale e/o principi etici richiamati dalla normativa vigente, esterna ed interna, e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Società nonché ogni altra condotta irregolare di cui vengano a conoscenza non conforme a quanto stabilito dal Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- a) utilizzando l'apposito **applicativo "Whistleblowing"** disponibile sulla intranet aziendale che garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma riservata (per i soli dipendenti)
- b) inviando una e-mail alle caselle di posta elettronica ODV231@ARCAFONDI.IT o WHISTLEBLOWING@ARCAFONDI.IT alla quale accede la Revisione Interna;

- c) rivolgendosi direttamente alla funzione Revisione Interna, la quale, esperiti i debiti approfondimenti, informerà l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo renderà sui fatti al riguardo riscontrati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

E' necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo, dove e quando sono accaduti i fatti denunciati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Le segnalazioni pervenute tramite il sistema "whistleblowing" saranno valutate dal Responsabile della Revisione Interna o dal Responsabile del Servizio Compliance (quale canale di riserva alternativo), nel caso in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto fatti o comportamenti riguardanti la Revisione Interna. Per maggiori dettagli sul processo di gestione delle segnalazioni si rimanda alla "*Policy sul sistema interno di segnalazione in ambito whistleblowing*" e alla relativa procedura interna.

I soggetti esterni ivi compresi i soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della SGR, inoltrano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza, con una delle modalità sopra indicate (punti b o c).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- verranno prese in considerazione tutte le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali;
- l'OdV **valuterà le segnalazioni** ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Provvederà a promuovere, qualora ritenuto necessario, l'attivazione di adeguati **provvedimenti** in conformità alle Leggi, ai contratti, agli accordi collettivi e con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla SGR in materia di d.lgs. n. 231/2001;
- ARCA e l'OdV assicurano ai propri dipendenti e ai Destinatari che abbiano effettuato segnalazioni in buona fede, **ogni forma di tutela** contro eventuali ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni derivanti dalle segnalazioni effettuate;
- è inoltre assicurata la **riservatezza dell'identità del segnalante**, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SGR o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Vale precisare che la portata delle segnalazioni whistleblowing è più ampia rispetto alle segnalazioni tradizionalmente riconducibile al sistema di prevenzione dei reati rilevanti ex. d.lgs. 231/01. L'adozione del whistleblowing non estende la sfera di competenza dell'OdV, poteri e funzioni restano immutati.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di controllo mediante l'analisi di flussi informativi periodici, nonché di flussi informativi "ad evento".

L'obbligo informativo si articola nei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali, vale a dire le relazioni che le varie funzioni aziendali (quali, ad esempio: il Responsabile del Risk Management, del Servizio Compliance, della Revisione Interna, del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, ecc..) predispongono in via continuativa nell'ambito delle loro mansioni (Relazioni per il Comitato di Controllo Interno e Collegio Sindacale, Piano delle verifiche annuale, ecc.);
- flussi informativi specifici per eventi rilevanti ai fini del Decreto 231/2001 quali ad esempio:
 - per il tramite della funzione *Revisione Interna* o del *Servizio Legale e Segreteria Societaria*, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la SGR o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della SGR stessa;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
 - per il tramite della *Direzione Risorse Umane e Affari Generali* i procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti in materia di d.lgs. n. 231/2001, oppure i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - eventuali report, allegati alla comunicazione stessa, predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo affidate, dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto ai dettami del Decreto stesso;
 - per il tramite della funzione *Revisione Interna* o del *Servizio Legale e Segreteria Societaria*, i verbali predisposti da esponenti degli Enti Pubblici nell'ambito di ispezioni dagli stessi condotte presso ARCA (a prescindere dal fatto che a seguito delle verifiche condotte siano emersi o meno rilievi);
 - per il tramite del *Servizio Legale e Segreteria Societaria*, contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti.
 - per il tramite della funzione *Revisione Interna*, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive;
 - per il tramite del *Responsabile dell'Antiriciclaggio*, le segnalazioni di potenziali infrazioni di particolare gravità in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai fini delle comunicazioni alle competenti Autorità; le segnalazioni in argomento vanno sollecitamente trasmesse altresì al Collegio Sindacale.

La funzione *Revisione Interna*, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predisponde specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

È facoltà dell'OdV dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli obblighi di flusso informativo in relazione alle varie tipologie di reato di cui al Decreto.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner **abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un Reato o un Illecito Amministrativo** ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della SGR;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

Si precisa che **per violazione / inosservanza del Modello**, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- la violazione di quanto previsto dal Modello organizzativo e dalla normativa aziendale interna cui lo stesso rinvia;
- la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante in ARCA;
- la mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di d.lgs. n. 231/2001;
- la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello;
- la violazione di qualsiasi normativa interna e di legge di riferimento ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Ai soli fini delle violazioni rilevanti ex d.lgs. n. 231/2001, si intende per:

- **violazione lieve/mancanza lieve**: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'Ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'Ente stesso;
- **violazione grave /mancanza grave**: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico e nella normativa aziendale interna tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/01;

- **violazione gravissima:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico e nella normativa aziendale interna tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 e da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella **valutazione dell'irregolarità** (lieve, grave o gravissima) dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- **intenzionalità del comportamento** o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- **natura, specie, mezzi**, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- **gravità del danno** o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di **precedenti disciplinari del trasgressore**, nei limiti consentiti dalla legge;
- **mansioni** del lavoratore;
- **posizione funzionale** delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- **altre particolari circostanze** che accompagnano l'illecito disciplinare.

Si rileva che il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^a alla 3^a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, prevede che:

- i provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa;
- quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamento in conseguenza della medesima, l'azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio, per il tempo strettamente necessario.

5.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

(i) Dipendenti diversi dai dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono irrogabili le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente ("CCNL") e nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

In particolare, le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) **rimprovero verbale;**
- 2) **rimprovero scritto;**
- 3) **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;**
- 4) **licenziamento per giustificato motivo;**
- 5) **licenziamento per giusta causa.**

In particolare, con riferimento alle **aree professionali ed ai quadri direttivi**, si incorre nel provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** per **lieve inosservanza** dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello; ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero verbale ovvero di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una **inosservanza non grave** dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di **grave violazione** di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico quando, negligenza di una certa gravità nell'espletamento del lavoro, **inosservanza, ripetuta o di una certa gravità**, dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico che determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine alla gestione corrente dell'attività di impresa ovvero in caso di violazione delle norme contrattuali o dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda, al rendimento nel lavoro, tale da configurare, o per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il processo di gestione dei provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori subordinati è oggetto di un'adeguata informativa periodicamente rivolta all'Organismo di Vigilanza a cura della Direzione Risorse Umane e Affari Generali.

(ii) Dipendenti dirigenti

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni ai Dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Società provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL Dirigenti del Credito.

Relativamente alle modalità di gestione delle contestazioni inerenti il comportamento ovvero l'operato dei Dirigenti, valgono le medesime disposizioni descritte al riguardo nel precedente paragrafo con riferimento al personale dipendente non dirigente.

5.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali

I comportamenti in disprezzo del Modello comunicati al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e posti in essere dagli Amministratori, possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato. In quest'ultima ipotesi la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta; il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori oneri previsti dalla legge.

5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, e collaboratori

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile della Direzione /Servizio /Ufficio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono oppure all'Amministratore Delegato, mediante sintetica relazione scritta.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1 Premessa

ARCA, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta diffusione dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello a tutti i suoi Destinatari.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata in funzione degli specifici ruoli assegnati ai Destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

I contenuti formativi sono opportunamente aggiornati in relazione all'evoluzione del contesto normativo e del Modello.

L'Organismo di Vigilanza monitora e verifica l'effettivo svolgimento delle attività di comunicazione e formazione, prestando ove occorra la propria collaborazione alle strutture aziendali competenti.

Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

6.2 La Comunicazione interna

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale.

I neoassunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico e del Regolamento Interno. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare, nello svolgimento dei propri compiti, il rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Sulla Portale aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione la Parte generale e le Parti speciali del Modello.

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale dipendente.

L'attività di comunicazione interna a supporto del Decreto e del Modello garantisce a tutto il Personale una informazione completa e tempestiva.

6.3 La Comunicazione esterna

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di natura contrattuale, ma non siano Dipendenti di ARCA, né componenti degli organi statutari; tra questi, si annoverano i fornitori di beni e servizi, nei limiti dei rapporti in essere con ARCA, ivi compresi i consulenti e i professionisti esterni, nonché tutti i collaboratori che a qualunque titolo agiscano in nome e/o per conto della Società.

Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell'ambito soggettivo del d.lgs. 231/2001, ARCA richiede, di norma, una dichiarazione della controparte di adesione del Codice Etico e di impegno a non porre in essere, nella propria attività, comportamenti in contrasto con le previsioni della presente Parte Generale del Modello.

ARCA non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

La Parte Generale del Modello è inoltre consultabile nel sito internet [HTTPS://WWW.ARCAONLINE.IT/](https://www.arcaonline.it) nella sezione Chi siamo/Corporate Governance.

6.4 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

L'attività di **formazione**, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, può essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società (particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale).

La Società ha previsto interventi formativi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

In generale, gli argomenti oggetto delle sessioni formative saranno:

- approfondimento dei principi generali previsti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001);
- analisi delle singole categorie/fattispecie di reato previste dalla normativa in esame, con particolare riguardo a quelle correlate alle attività sensibili riscontrate nella realtà aziendale di riferimento;
- presentazione del Modello adottato dalla SGR;
- esame ed approfondimento della normativa aziendale interna richiamata dal Modello stesso quale elemento di controllo delle attività a rischio reato;
- presentazione ed analisi degli aspetti relativi al sistema disciplinare adottato dalla Società;
- illustrazione dei contenuti del Codice Etico.

La fruizione delle varie iniziative di **formazione è obbligatoria** per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata e documentata dalla competente Direzione Risorse Umane e Affari Generali che provvederà alla raccolta delle firme attestanti la presenza.

Al dipendente sarà consentito non partecipare al corso di formazione solo in caso di impedimento giustificato; in tal caso la Società, previa valutazione dell'impedimento, dovrà far sì che il dipendente assente giustificato, in un momento successivo, possa avvalersi comunque della formazione programmata.

Al termine di ogni sessione formativa, ciascun partecipante dovrà firmare un modulo di attestazione della presenza al corso e compilare obbligatoriamente test riportante domande inerenti le materie trattate.

È cura della Direzione Risorse Umane e Affari Generali fornire il modulo di partecipazione, raccogliere le firme dei presenti, comunicare all'OdV i nominativi degli assenti, fornire ai presenti il test di valutazione, raccogliere gli stessi una volta compilati e trasmetterli all'OdV.

Tutto il materiale utilizzato nei corsi di formazione (materiale didattico, questionari, moduli di presenza, etc.), previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza, deve essere archiviato e conservato a cura della stessa Direzione Risorse Umane e Affari Generali.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza. Ogni dipendente / dirigente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto 1 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi rilevanti ai fini della medesima normativa;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate all'Amministratore Delegato o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

8. REGOLE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DISCIPLINATA NELLE “PARTI SPECIALI” DEL MODELLO: IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

- Le leggi vigenti, il Codice Etico, il Regolamento Interno, i valori e le politiche di ARCA, nonché le regole contenute nel presente Modello devono rappresentare le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del Decreto 231;
- l'organizzazione della Società deve fondarsi su linee di riporto funzionale e gerarchico ben definite, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla chiara definizione delle responsabilità, nonché su un coerente sistema di poteri di rappresentanza e di delega;
- la comunicazione all'interno della Società, tra le varie funzioni, deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- la struttura di ARCA e la sua organizzazione devono essere descritte da precisi organigrammi, circolari e comunicazioni interne, nonché procedure operative, chiaramente individuabili e riconoscibili all'interno della Società;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché delle linee di riporto funzionale e gerarchico;
- le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara **definizione dei ruoli** degli attori coinvolti e la **separatezza** tra questi ultimi, nel rispetto di regole che distinguano chi attua, chi conclude le azioni, e chi controlla l'elaborato;
- per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una **tracciabilità** sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa;
- i **poteri autorizzativi** e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

Si evidenzia che i documenti di seguito riepilogati rappresentano per ARCA dei presidi comuni a ciascuna Parte Speciale e a tutti i processi sensibili individuati in fase di risk assessment.

<i>Presidio implementato</i>	<i>Descrizione</i>
Statuto	Riassume le informazioni principali dell'Ente, dalla sua denominazione all'operatività svolta.
Sistema di Deleghe e Procure	Definisce le responsabilità, le funzioni, i compiti e i poteri di rappresentanza assegnati per il compimento degli atti necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali.
Organigramma	Definisce formalmente la struttura organizzativa di ARCA
Funzionigramma	Disciplina l'attività interna di ARCA, nel rispetto dalla normativa vigente di Vigilanza. In particolare, il documento fissa le norme procedurali per lo svolgimento delle attività degli Organi di amministrazione, controllo e direzione, e descrive in modo sintetico le finalità e le principali attività che ogni unità organizzativa centrale è chiamata a svolgere al fine di assicurare il corretto funzionamento della Società
Regolamento Interno	contiene le norme essenziali di comportamento di esponenti, dipendenti e collaboratori, ai quali la Società richiede di esercitare le proprie attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza
Codice Etico	Esprime i principi etici che ARCA riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della SGR.
Sistema Disciplinare	Riepiloga e porta a conoscenza dei lavoratori della SGR quali sono le disposizioni disciplinari in vigore.
Sistema dei Controlli Interni	Definisce i principi e le regole del Sistema dei Controlli Interni (SCI), le attività da adottare per garantire il governo della struttura aziendale e la gestione dei rischi connessi.
Procedure e le Policy aziendali	